



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO **PROVINCIA DI SALERNO**

Ordinanza n. 81 del 04/02/2021

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 – sospensione delle attività scolastiche in presenza delle classi allocate presso la sede di Via Calvanese 22 – dell'Istituto Comprensivo Statale “Lanzara”, con decorrenza immediata fino al 12 febbraio 2021

IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 a seguito della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Tenuto conto del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni della legge n. 74 del 14/07/2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visti i DPCM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare:

il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico COVID-19;

Richiamate le Ordinanze sindacali n. 21/2021, n. 44/2021 e n. 51/2021 aventi ad oggetto il riavvio graduale delle attività didattiche;

Vista la nota acquisita al prot. com. n. 3160 del 03/02/2021, con la quale il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lanzara, Prof.ssa Clotilde Franco, segnalava un caso di docente positivo al COVID-19 presso la Scuola Secondaria di 1 grado;

Preso atto che è necessario sottoporre a screening, come da disposizioni dell'ASL, il personale docente e gli alunni che hanno avuto contatto diretto e per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare;

Preso atto della successiva relazione del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Lanzara, Prof.ssa Clotilde Franco, acquisita al prot. com. n. 3282 del 04/02/2021, con la quale la scrivente segnala l'impossibilità di garantire la didattica in presenza, dato l'elevato numero di docenti che risulteranno assenti poiché posti in quarantena fiduciaria, a seguito del caso di cui sopra, fino al 12 febbraio 2021 (trascorsi 14 giorni dall'ultimo contatto ovvero il 29 gennaio 2021);

Preso atto, pertanto, della richiesta, di sospensione dell'attività didattica in presenza, per le motivazioni di cui sopra, per tutte le classi allocate presso la sede di Lanzara - via Calvanese 22;

Ritenuto di dover condividere, in un'ottica di prudenziale prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, il contenuto della citata nota al fine di garantire la tutela della salute della collettività;

Considerato che le attività scolastiche possono essere svolte a distanza;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, salvo diverse sopravvenute valutazioni, la sospensione dell'attività scolastica in presenza, delle classi dell'Istituto Comprensivo "Lanzara" allocate presso la sede di via Calvanese 22, con decorrenza immediata e fino al 12 febbraio 2021.

Resta naturalmente ferma ed impregiudicata la facoltà del Dirigente Scolastico di proseguire con l'attività didattica a distanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
che sia trasmessa, per quanto di competenza, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Lanzara", al Comando di Polizia locale e ai Responsabili di Settore V e VI;
che sia comunicata alla cittadinanza attraverso strumenti idonei di comunicazione;
che sia comunicata a mezzo pec a:
Prefettura U.T.G. Di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;

All'ASL Salerno DS n. 60;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 04/02/2021


Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara